

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

POSIZIONE COMUNE 2004/133/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2004

concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che abroga la posizione comune 2001/542/PESC

(GU L 39 del 11.2.2004, pag. 19)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Posizione comune 2005/80/PESC del Consiglio del 31 gennaio 2005	L 29	45	2.2.2005
► <u>M2</u>	Posizione comune 2006/50/PESC del Consiglio del 30 gennaio 2006	L 26	24	31.1.2006
► <u>M3</u>	Posizione comune 2007/86/PESC del Consiglio del 7 febbraio 2007	L 35	32	8.2.2007
► <u>M4</u>	Posizione comune 2008/104/PESC del Consiglio dell'8 febbraio 2008	L 36	16	9.2.2008



POSIZIONE COMUNE 2004/133/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2004

concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che abroga la posizione comune 2001/542/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha ripetutamente sottolineato il suo impegno per la stabilizzazione e la normalizzazione della situazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sulla base della completa attuazione dell'accordo quadro.
- (2) Il Consiglio ha dato prova di tale impegno attraverso l'intenso coinvolgimento del segretario generale/alto rappresentante, la nomina dei rappresentanti speciali dell'UE che si sono succeduti e l'effettuazione delle operazioni «Concordia» e «Proxima».
- (3) Nonostante un complessivo miglioramento della situazione, alcune persone continuano a promuovere o a partecipare ad attività violente che contraddicono i principi fondamentali di stabilità, integrità territoriale e carattere unitario e multietnico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su cui si basa l'accordo quadro e/o a minare e ostacolare l'attuazione concreta dell'accordo mediante azioni che esulano dal processo democratico.
- (4) Appare opportuno, pertanto, attuare nei confronti delle suddette persone, comprese quelle residenti al di fuori dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, misure mirate consistenti in restrizioni all'ammissione nel territorio degli Stati membri.
- (5) Dette misure non dovrebbero configurarsi come una limitazione della loro libertà di opinione e di espressione.
- (6) La posizione comune 2001/542/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa a un divieto di visto nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾ dovrebbe essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone, elencate nell'allegato, che promuovono attivamente o partecipano ad attività estremistiche violente che contraddicono i principi fondamentali di stabilità, integrità territoriale e carattere unitario e multietnico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su cui si basa l'accordo quadro di Ohrid e/o a coloro che minano e ostacolano deliberatamente, ripetutamente e illegalmente l'attuazione concreta dell'accordo quadro mediante azioni che esulano dal processo democratico.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

⁽¹⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 55.

▼B*Articolo 2*

1. L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
- ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; oppure
- iii) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Articolo 3

1. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dall'articolo 1, paragrafo 1, allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 1 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

Articolo 4

Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi degli articoli 2 e 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 5

Le modifiche dell'elenco di cui all'allegato sono decise dal Consiglio, che delibera su proposta di uno Stato membro o della Commissione. Nel decidere in merito a tali modifiche il Consiglio tiene conto dei criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 6

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione europea incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

▼B*Articolo 7*

La presente posizione comune si applica per un periodo di dodici mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 8

La posizione comune 2001/542/PESC è abrogata.

Articolo 9

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼ **M4***ALLEGATO***Elenco delle persone di cui all'articolo 1**

Nome:	ADILI, Gafur
Pseudonimo:	Valdet Vardari
Data di nascita:	5.1.1959
Luogo di nascita/origine:	Harandjell (Kičevo), ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	AHMET, Hebib
Pseudonimo:	
Data di nascita:	9.11.1981
Luogo di nascita/origine:	Brodec, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	ALIAJ, Fotos
Pseudonimo:	
Data di nascita:	6.1.1977
Luogo di nascita/origine:	Leza, Albania
Nome:	ALIAJ, Shukr
Pseudonimo:	
Data di nascita:	6.11.1974
Luogo di nascita/origine:	Shterpce/Strpce, Serbia (Kosovo) oppure Ferizaj/Uroševac, Serbia (Kosovo)
Nome:	BEQIRI, Idajet
Pseudonimo:	
Data di nascita:	20.2.1951
Luogo di nascita/origine:	Mallakaster, Fier, Albania
Nome:	BUTKA, Spiro
Pseudonimo:	Vigan Gradica
Data di nascita:	29.5.1949
Luogo di nascita/origine:	Serbia (Kosovo)
Nome:	HALILI, Zaim
Pseudonimo:	
Data di nascita:	18.9.1979
Luogo di nascita/origine:	Vaksinice, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	HYSENI, Xhemail
Pseudonimo:	Xhimi Shea
Data di nascita:	15.8.1958
Luogo di nascita/origine:	Lojane (Lipkovo), ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	JAKUPI, Avdil
Pseudonimo:	Cakalla
Data di nascita:	20.4.1974
Luogo di nascita/origine:	Tanuševci, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

▼ **M4**

Nome:	JAKUPI, Lirim
Pseudonimo:	«Commander Nazi»
Data di nascita:	1.8.1979
Luogo di nascita/origine:	Bujanovac, Serbia
Nome:	KRASNIQI, Agim
Pseudonimo:	
Data di nascita:	15.9.1979
Luogo di nascita/origine:	Kondovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	LIMANI, Fatmir
Pseudonimo:	
Data di nascita:	14.1.1973
Luogo di nascita/origine:	Kičevo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	MISIMI, Naser
Pseudonimo:	
Data di nascita:	8.1.1959
Luogo di nascita/origine:	Mala Rečica (Tetovo), ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	REXHEPI, Daut
Pseudonimo:	Leka
Data di nascita:	6.1.1966
Luogo di nascita/origine:	Poroj, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	RUSHITI, Sait
Pseudonimo:	
Data di nascita:	7.7.1966
Luogo di nascita/origine:	Tetovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Nome:	SUMA, Emrush
Pseudonimo:	
Data di nascita:	27.5.1974
Luogo di nascita/origine:	Dimce/Dimce (Kačanik), Serbia (Kosovo)
Nome:	UKSHINI, Sami
Pseudonimo:	«Commander Sokoli [Falcon]»
Data di nascita:	5.3.1963
Luogo di nascita/origine:	Gjakove/Djakovica, Serbia (Kosovo)